GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 5 GIUGNO — NUM. 132

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	85	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il compute delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SI È PUBBLICATO

IL

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO PEL 1888

il quale consta di pagine XLVI-1064.

Preceduto da un accuratissimo sunto storico degli avvenimenti italiani dell'anno decorso e completato da un indice generale, fatto per ordine alfabetico rigoroso, di tutti i funzionari mentovati nel volume, questo è riuscito anche più perfetto del consueto.

Il Calendario inoltre è fregiato del ritratto di **Sua Maestà il Re** eseguito in bulino su rame da valente artista.

Malgrado tali miglioramenti è mantenuto invariato il prezzo di **Lire DIECI** per ogni copia.

(Indirizzare richieste alla Direzione degli Stabilimenti penali di Regina Cœli in Roma, col relativo importare mediante vaglia postale intestato al suo contabile aggiungendovi una marca da bollo da cent. 5 ove si desideri di avere la quietanza.)

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5423** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita l'azione penale, e sono condonate le pene pronunciate per i seguenti reati;

a) per i reati politici soggetti a pene correzionali, purchè non siano accompagnati o connessi con reati contro le persone, le proprietà o le leggi militari;

b) per i reati preveduti dagli articoli 194 e 199 del Codice penale del Regno, commessi in occasione dell'ultima epidemia colerica, purchè soggetti a pena correzionale e non connessi con altri reati;

c) pei reati preveduti dagli articoli 386, 387 e 388 del Codice penale, purchè soggetti a pene correzionali o non connessi con altri reati;

d) pei reati preveduti dagli articoli 431, 432 del detto Codice penale, commessi in occasione dei reati citati nella lettera *c* precedente e colle limitazioni ivi indicate.

e) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria, applicabile od applicata, non ecceda le lire 300.

Art. 2.

Il presente Decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCXLIX** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda della Fabbriceria parrocchiale di Schio per la erezione in Corpo morale dell'Opera Pia dotalizia Botti da essa amministrata e per l'approvazione del rispettivo Statuto organico;

Veduto il detto Statuto organico;

Veduto l'atto di fondazione dell'Opera Pia anzidetta;

Veduta la relativa deliberazione 26 gennaio 1888 della Deputazione provinciale di Vicenza;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno, sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera Pia Botti, amministrata dalla Fabbriceria parrocchiale di Schio, e istituita per testamento 20 dicembre 1864 del fu Luigi Botti, è eretta in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico dell'Opera Pia medesima, portante la data 25 ottobre 1887, composto di quindici articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCCL** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista l'istanza del Comitato fondatore dell'Asilo Infantile di Monastero Vasco per ottenere l'erezione in Corpo morale del Pio Istituto e l'approvazione del corrispondente Statuto organico;

Visto detto Statuto organico;

Vista la deliberazione 2 aprile 1888 della Deputazione provinciale di Cuneo, e ritenuto che l'Asilo si mantiene con i sussidi del comune e della Congregazione di Carità, col prodotto delle azioni degli oblatori e con la rendita di lire 270 lasciata dal fu Carlo Giuseppe Bartolino e di altre lire 75 elargite dal dottor Giovanni Battista Gandolfi;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo Infantile di Monastero Vasco è eretto in Corpo morale;

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico di detto Istituto in data 25 marzo 1888, composto di ventinove articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni 18 aprile 1888:

Meruzzi Giuseppa, ved. di Fedrigo Francesco, lire 150.
Cardano Clara, ved. di Trivi Giuseppe, indennità, lire 1225.
Brambati Carolina, ved. di Cristino Antonio, indennità, lire 1408.
Caviglia Pietro, caporale maniscalco, lire 498.
Coppola Fortunata, ved. di Guidone Giuseppe, lire 232,50.
De Lauro Pasquale, uff. alle scritture nei magazzini delle privative, lire 1529.
Curto o Curti Saverio, impiegato daziario, lire 1460.
A carico dello Stato, lire 835,64
A carico comune Napoli, lire 624,36
Ercole Vincenzo, commiss. alle visite nelle dogane, lire 2970.
Barbieri Letizia, ved. di Milesi Libero, lire 733,33.
Stefanelli Beatrice, ved. di Filippi Domenico, lire 615,66.
Cafarella Generosa, ved. di Russo Saverio, lire 164,66.
Esposito Angela, ved. di De Martino Michele, lire 152,66.
Giraldi Luigi, vice segret. alla Corte dei conti, lire 2200.
Boselli Alfonso, preside di Liceo, lire 4277.
Bloise Leopoldo, agente nelle imposte dirette, lire 3360.
Pretini Cirilla ved. di Benassai Tacito, lire 506,66.
A carico dello Stato, lire 70,82.
A carico comune Livorno, lire 435,84
Corenza Gaetano, furier maggiore, lire 567.
De Luggo Carolina, ved. di D'Albasio Antonio, lire 340
Traschio Adelaide, ved. di Corti Luigi, lire 410,69.
Pascale Vito Antonio, guardafili telegraf., lire 682.
Volpicelli Carmela, ved. di La Greca Giosuè, lire 750.
Usèl Maurizio, usciere di Prefettura, lire 699.
Volpini Giuditta, ved. di Cova Angelo, lire 571,66.
Renzetti Giovanni, guardia di finanza, lire 306,67.
Colosio Gioacchino, furier maggiore, lire 550.
Giannuzzi Eugenio, furier maggiore, lire 567.
Grugni Ernesto, maresc. nei carab., lire 838.
Bartoli Giulia, ved. di Del Greco Leopoldo, indennità, lire 3666.
De Ritis Giulio, istitutore di Convitto nazionale, indennità lire 2125
Gulieri o Guglieri Cristoforo, aiutante nel genio civile, lire 1536.
A carico dello Stato, lire 430,70
A carico prov. Cremona, lire 1105,30
Ferreri Carlo, sotto brigad. di finanza, 655,61.
Ortolano Gabriele, soldato, lire 300.

Loy Gaetano, profess. di Università, lire 4032.
Speroni Carolina, ved. di Staurenghi Enrico e Staurenghi Tito e Giulietta figli del suddetto, lire 990.
A carico dello Stato, lire 166,31
A carico comune Milano, lire 823,69
Sussidio di educazione per gli orfani suddetti, lire 495.
A carico dello Stato, lire 83,15
A carico comune Milano, lire 411,85.
Carchietti Salvatore, cancell.' di Pretura, lire 1760.
Fanchini o Franchini Gio Batt., guardia carceraria, lire 546.
Fornelli Laura, ved. di Giacheri Secondo, lire 731,66.
Cosimato Giuseppe, capitano medico, lire 2662.
Amici Paolo, guardia scelta di finanza, lire 275.
Leone Luigi, commesso daziario, lire 1412.
A carico dello Stato, lire 652,14
A carico comune Napoli, lire 759,86
Filippi Gio. Maria, ved. di Paterni Filippo, lire 190.
Giampietro Gaetano, applicato nell'Amm.ne prov, lire 1412.
A carico dello Stato, lire 261 33
A carico prov. Foggia, lire 1150,67
Gotelli Pasquale, capo macchinista nel Genio navale, lire 3243.
Carafa Giulia, ved. di De Gregorio Muzio, lire 425.
Picone M^a Luigia, ved. di Bomia Giuseppe, lire 155.
Romero Luigi, capitano, lire 1883.
Tentori Egidio, segretario aggiunto della Deputazione prov di Verona, lire 2841.
A carico dello Stato, lire 865,57
A carico prov. Verona, lire 1975,43
Vannini Giuseppe, furier maggiore, lire 834.
Vendetti Maria, ved. di Serra Vincenzo, lire 106,45.
Tagliaferri Ernestina, ved. di Del Corno Carlo, indennità, lire 3111.
Boarelli Felice, guardia di finanza, lire 404,24
Bettini Luigi, portalettere, indennità, lire 1583.
Vallerani Luigi, vice cancell. di Pretura, indennità, lire 916.
Alonso Caterina, ved. di Montanaro Carlo, lire 1600.
Sardi Carlotta, ved. di Marchiò Pio, lire 875.
Utili Marianna, ved. di Tamburini Domenico, lire 192.

BOLLETTINO N. 20.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 14 al dì 20 maggio 1888

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 3 bovini, con 2 morti, a Benevagienna - 2 id. id. a Busca e Guarene.
Torino — id.: 1 letale ad Airasca.
Colera dei polli: alcuni casi a Caluso.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Polmonea: 1 a Melegnano.
Sondrio — Scabbia degli ovini: domina a Colorina, Gordona, Piuro, Spriana, Teglio e Fusine.
Colera dei polli: domina a Fusine.
Carbonchio: alcuni casi negli equini.
Bergamo Id.: 1 bovino, morto, a Palosco.
Cremona — Afta epizootica: diversi casi ad Azzanello e Fiesco.
Mantova — Difterite (dei suini?): 1 letale, ad Asola.

REGIONE III. — Veneto.

Verona — Forme tifose dei bovini: 30 a Castelletto di Bienzone.
Udine — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Gonars e Pasian.
Treviso — Morbo coitale degli equini: 1 a Loria; sospette diverse stalle a Loria e Castel di Godego.

REGIONE IV. — Liguria.

Massa — Zoppina: restano pochi casi a Vagli Sotto.

REGIONE V. — Emilia.

Reggio — Febbre petecchiale dei suini: 8, con 7 morti, a Boretto.
Parma — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Parma.
Modena — Carbonchio: 1, letale, a Cavezzo.
Ferrara — Id: 1 bovino, morto, a Portomaggiore.
Bologna — Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Sala.
Forlì — Carbonchio: 4 bovini, morti, a S. Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Loreto.
Perugia — Scabbia degli ovini: 2 a Castel di Tora.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Piombino.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Agalassia contagiosa degli ovini: 200 a Morolo.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Chieti — Carbonchio: 3 bovini, con 2 morti, a Colonnella.
Campobasso — Epizoozia nei suini: 10, con 2 morti, a Ripabottoni.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Agalassia contagiosa degli ovini: 15 a Pontecorvo.
Affezione morvofarcinosa: restano i casi già denunziati ad Arpino, S. Andrea, S. M. Capua Vetere - 2 nuovi casi a Capua (abbattuti)
Avellino — Id.: 1 a Villarosa (abbattuto).

REGIONE XI. — Sicilia.

Trapani — Carbonchio: diversi casi, con 6 morti, negli ovini, a Trapani.

Roma, addì 2 giugno 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n 297266 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 114326 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 110 al nome di *Russo* Luisa di Giuseppe moglie di Vincenzo Russo, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *de Novellis* Luisa di Giuseppe moglie di Vincenzo Russo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento cioè:
n. 698431 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 160
n. 755345 id. » 40
n. 770564 id. » 110
al nome di Castello *Arturo*, fu Carlo, minore, sotto l'amministrazione della madre Piccoli Teodolinda, di Luigi, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Castello *Virgilio-Filippo*, fu Carlo ecc. ecc., vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 551325 d'iscrizione sul registri della Direzione Generale, per lire 60, al nome di Rossignoli *Teodora* fu Angelo, *nubile*, domiciliata in Castelmonferrato, minore, ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, montrechè doveva invece intestarsi a Rossignoli *Teodoro* fu Angelo, domiciliato in Castelmonferrato, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Ravenna il 14 aprile 1888 col n. 82 pel deposito di due cartelle Cons. 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1888:

N. 191895 della rendita di lire 50
» 187553 » » 25

esibite pel tramutamento in un Certificato nominativo a favore della Congregazione di Carità di Alfonsine (Ravenna).

Ai termini dell'art 334 del Reg. sul Debito Pubblico 8 ottobre 1870 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia intervenuta opposizione alcuna, sarà consegnato al sig. Sebastiano Potroncini di Bernardo il nuovo titolo della complessiva rendita di lire 75 a favore di detta Congregazione di Carità senza obbligo della esibizione della ricevuta dichiarata smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 maggio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 4 corrente, in Abano Terme, provincia di Padova, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 giugno 1888.

11905 2.ª Divisione

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la Legge 6 Luglio 1875 N. 2583, colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduto il processo verbale di convenzione amichevole stipulato fra l'Ingegnere Capo del Genio Civile direttore dell'Ufficio tecnico speciale per la sistemazione del Tevere ed i sigg. Maggiorani Sesto, Maggiorani Settimio, Lamarche Elisa ved.ª Terwagne (in rappresentanza del Banco François Terwagne) e Pantaleoni Raul;

Veduto il decreto prefettizio 23 marzo 1888 n. 11066 con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità concordata per l'espropriazione dello stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione Centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 27 aprile 1888 col numero 13762 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato e comunicato all'Agenzia delle Imposte Dirette e del Catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio per i lavori del Tevere costituito dal Governo, provincia e comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto e a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 23 maggio 1888.

Per il Prefetto: GUAITA

Per copia conforme ad uso amministrativo,

Il Segretario: MERCATO.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario:

Maggiorani Sesto, Maggiorani Settimio del fu Carlo, fratelli, Lamarche Elisa, vedova Terwagne, fu Carlo, (in rappresentanza del Banco François Terwagne) e Pantaleoni Raul, fu Diomede, tutti domiciliati a Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 154, palazzo proprio.

Descrizione degli stabili di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:

Parte del fondo vignato sulla via Ostiense al n. 19 distinto in mappa col n. 35, 36, 37 della mappa n. 1 del suburbio.

Superficie in m. q. da occuparsi: 1830,50.

Indennità stabilita: lire 6710,00.

Registrato a Roma li 25 maggio 1888 al Registro 118, num. 9114 Atti pubblici. *Gratis*.

Il Ricevitore: CACCIATORI.

In Nome di Sua Maestà

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano richiesti.

Roma, 23 maggio 1888.

Per il Prefetto: GUAITA.

N. 19823 2ª *Divisione*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875, n 2583 colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduto il processo verbale di convocazione amichevole stipulato fra l'Ingegnere Capo del Genio Civile direttore dell'Ufficio tecnico speciale per la sistemazione del Tevere ed il sig. Zschokk Conrad e Terrier Paul;

Veduto il decreto prefettizio con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità concordata per l'espropriazione dello stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 9 maggio 1888 col n. 13786 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, e comunicato all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio per i lavori del Tevere costituito dal Governo, provincia e comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2° del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni si provvederà al pagamento della indennità depositata, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità. da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura

Art 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 24 maggio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Segretario Mencato.

Elenco *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Cognome, nome e paternità dei proprietari:
Zschokk Conrad e Terrier Paul domiciliati in Roma.

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:
Parte del vicolo della Penna compreso fra la via Ostiense e una linea passante a dieci metri ad Ovest dall'asse del Collettore, confinanti Taddei, ditta Maggiorani e Terwagne, via Ostiense.

Superficie da occuparsi in m q. 179 35.
Indennità stabilita L. 6(2.

Registrato a Roma li 25 maggio 1883. Registro 118 N. 9113 Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: Cacciatori.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando ne siano richiesti.

Roma, 24 maggio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

N. 19995. 2ª *Divisione.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la legge 6 luglio 1875 n. 2583, colla quale venne dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Tevere;

Veduto il processo verbale di convenzione amichevole stipulato fra l'Ingegnere Capo del Genio Civile direttore dell'Ufficio tecnico speciale per la sistemazione del Tevere ed i signori Maggiorani Sesto, Maggiorani Settimio, Lamarche Elisa vedova Terwagne (in rappresentanza del Banco François Terwagne);

Veduto il decreto prefettizio 23 marzo 1888 num. 11066 con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti della indennità concordata per l'espropriazione dello stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Veduta la polizza rilasciata dall'Amministrazione Centrale della Cassa dei depositi e prestiti in data 27 aprile 1888 col numero 13761, constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto all'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, e comunicato all'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Consorzio per i lavori del Tevere costituito dal Governo, provincia e comune di Roma.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto, e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento della indennità depositata previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura.

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto, e a notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 23 maggio 1888.

Per il Prefetto: Guaita.

Per copia conforme ad uso amministrativo:
Il Segretario: Mencato.

Elenco descrittivo dello stabile di cui si autorizza l'occupazione:

Cognome, nome e paternità dei proprietari:
Maggiorani Sesto, Maggiorani Settimio, del fu Carlo (fratelli), e Lamarcke, vedova Terwagne (in rappresentanza del Banco François Terwagne), tutti domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele 184 Palazzo Maggiorani.

Descrizione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione ed indicazioni catastali:
Parte del fondo vignato nella Via Ostiense Cª. n. 14, 15 e 16 ai numeri di mappa 12, 14, 24, 24 1|2 della mappa 1ª del suburbio di Roma.

Superficie in m. q. da occuparsi: 4365,80.
Indennità stabilita: lire 17,145 53.

Registrato a Roma li 25 maggio 1888 al Registro 118, num. 9115 Atti pubblici. *Gratis.*

Il Ricevitore: Cacciatori.

In Nome di Sua Maestà
UMBERTO I
Per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia.

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti, di mettere ad esecuzione il presente decreto, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, e a tutti i comandanti ed uffiziali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano ne richiesti.

Roma, 23 maggio 1888

Per il Prefetto: Guaita.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 4 giugno 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

PULLE', segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato che è approvato.

Seguito della discussione del nuovo Codice penale.

MASSABO' dichiara di accettare il metodo di discussione proposto dal Governo per la approvazione del Codice, ritenendolo inevitabile; anche se qualcuno lo creda contrario alle consuetudini parlamentari.

Ritiene quindi il Codice stesso eccellente in sè, come quello che è il prodotto degli studi dei più celebri giureconsulti italiani. Di più la unicità del Codice renderà possibili i miglioramenti, i ritocchi futuri, in quelle parti che ne mostrassero la necessità.

L'approvazione poi di questo Codice porterà come conseguenza necessaria la riforma del Codice di procedura penale. Nè questo solo, ma tutti gli ordini processuali ne risentiranno beneficio per quei miglioramenti che inevitabilmente vi dovranno essere introdotti, con le opportune cautele; come nelle disposizioni circa la estradizione e nella riabilitazione.

Quanto ai particolari del Codice, si ferma specialmente sulla controversia sorta sulla questione della deportazione, pena che trova validi sostenitori, e che l'oratore avrebbe veduta volentieri compresa fra quelle comminate dal Codice, fosse pure a titolo di esperimento.

Non approva la classificazione, che d'altra parte considera incompleta ed inesatta, stabilita in ordine alla recidiva; ritenendo che questa debba fondarsi sull'indole soggettiva e non sulla obiettività del reato.

Trova eccessivamente gravi le pene comminate alle contravvenzioni, e vorrebbe che in cotesta maniera di reati si ammettesse la scusa della buona fede, ritornando al progetto dello stesso ministro Zanardelli del 1883.

È lieto che il Codice abbia riconosciuto il diritto di legittima difesa, per lo addietro relegato tra le scusanti; ma avrebbe desiderato che esso fosse stato ammesso non solo per gli attacchi contro le persone, ma estendio per quelli contro la proprietà.

Non consente con la Commissione che lo spergiuro debba cancellarsi dal novero dei reati e preferisce la dottrina contraria sostenuta nel progetto; la quale si fonda sulla fede che generalmente si accorda al giuramento.

Non trova accettabile l'autonomia della pena in materia di calunnia; giacchè senza tener conto della gravità del reato attribuito al calunniato, non si può onestamente graduare la pena da infliggersi al calunniatore; od almeno chiede che si stabilisca una pena diversa secondo che la calunnia concerne un delitto od una contravvenzione.

Ravvisa una lacuna nei reati contro il buon costume, ed esorta il ministro a colmarla.

Ed infine confuta la teoria esposta dagli onorevoli Ferri e Della Rocca, che la società debba provvedere alla tutela delle vittime del reato, e chiude col far voti che il nuovo Codice venga sollecitamente attuato. (Bene! Bravo!)

ROMANIN-JACUR presenta la relazione sul disegno di legge: Aumento di fondi pel bonificamento idraulico dell'Agro romano.

BOVIO (Segni di attenzione) ricorda di avere, fin dal 1870, accennato a due scuole di diritto penale: quella dell'ordine che deriva il reato dal libero arbitrio, e quella dell'avvenire che lo deriva dalla natura e dalla società. E come oggi, coi nomi di scuola classica e scuola positiva, queste due scuole cozzano infatti fra loro, ha creduto di dover parlare per non far credere che gli mancasse il corraggio della sua opinione

La scuola dell'ordine può essere considerata come metafisica; ma la scuola pratica non può essere accettata interamente; invece del naturalismo che sopprime, occorre accettare il naturalismo che tende ad educare. Imperocchè non si possono dividere gli uomini in onesti e disonesti, a meno che onesti non vogliansi credere tutti coloro che sanno sfuggire alle sanzioni di un Codice. (Bene!)

Passa a parlare delle disposizioni del Codice che han tratto agli abusi del clero; e dichiara che vuole libero pensiero, libera discussione, libero esame, anche pei ministri del culto.

Il pensiero che è per sua natura ribelle, deve esser libero (approvazioni) e specialmente in uno Stato rappresentativo; dappoichè la libertà di pensare è la differenza essenziale che corre fra uno Stato assoluto per cui il pensiero è crimine in quanto è pensiero, (bene! a sinistra) e lo Stato rappresentativo in cui è crimine soltanto qaando si esplica in consigliare ad altri violazioni della legge.

Contro questa ribellione del pensiero, non può farsi alcuna legge penale. Tale concetto, molti anni or sono, espresse per difendere Alberto Mario; e oggi lo ripete per difendere anche nei preti la libertà intera di discussione che non può esser menomata a nessun cittadino. E quindi, se dall'articolo 173 non sarà tolta la disposizione che punisce i ministri del culto, i quali censurino gli atti dello Stato, egli la consentirà solo quando si interpreti nel senso che la sanzione penale sia applicabile agli eccitamenti a delinquere.

Presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera, discutendo il Codice penale unico per tutta l'Italia, intende salva la libertà della coscienza, del pensiero, e della discussione pubblica in ogni individuo e in ogni ordine di cittadini, e punisce soltanto, e per tutti, le eccitazioni a delinquere con sanzioni nelle quali le violazioni della legge sieno determinate. » (Bene, approvazioni — molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore).

SPIRITO dice che consente nel criterio della bipartizione dei reati, perchè ama di conseguire il beneficio di un Codice unico in materia penale; ma non per questo si sente tranquillo in quanto alle conseguenze di tale innovazione.

Secondo l'oratore, alcune pene contemplate dal Codice sono troppo miti, ed altre di un rigore inconsulto, perchè non costituiscono che una crudeltà inutile, senza lasciare speranza di qualsiasi beneficio sociale.

Accetta la proposta abolizione della pena di morte; come accetta la riforma che fa computare sempre il carcere preventivo nell'espiazione delle condanne.

Non accetta, invece, le disposizioni che possono da un momento all'altro aprire le porte del carcere a migliaia di detenuti pericolosi, e obbligare i magistrati a rivedere 60,000 processi. E osserva che se vi sono casi speciali, deve provvedere il Governo proponendo al Re la grazia, ma non con una sanzione legislativa.

Fa notare altresì che alle molte migliaia di detenuti che uscirebbero liberi, votato l'articolo secondo, debbono aggiungersi le altre migliaia di quelli che dovranno uscire per effetto di una rigorosa applicazione dell'istituto della liberazione condizionale; concetto che si vuole estendere anche ai recidivi per la seconda e terza volta. Nè quindi può consentire in questa parte del Codice.

Non può essere nemmeno favorevole alle disposizioni relative all'imputabilità, poichè crede che troppo si abusi della forza irresistibile e simili scusanti, e poichè crede sia tempo di insorgere contro questa piaga del sentimentalismo a favore dei delinquenti. (Commenti).

Combatte le disposizioni che prevedono il caso della legittima difesa, dell'eccesso nella legittima difesa; e di quelle che distinguono l'omicidio semplice dal fratricidio o dall'omicidio del pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni.

Lamenta inoltre che non si siano prese nel Codice disposizioni speciali che per l'omicidio con agguato e per l'omicidio come mezzo o conseguenza di ribellione.

Questi due omicidii vengono nel nuovo Codice puniti come semplici omicidii volontari. Altro difetto del nuovo Codice è il non avere

definito la premeditazione, e neppure può approvare la definizione del reato di rapina, nel quale non si è compreso il furto consumato più con la destrezza che con la forza, tanto comune nelle provincie napoletane.

Trova giusta fino ad un certo punto l'osservazione dell'onorevole Cuccia circa alla distinta fisonomia, che presenta ogni reato, e quindi sulla opportunità della latitudine che si deve concedere al magistrato nell'applicare le punizioni; crede però che in questo senso siasi veramente ecceduto, in modo da cambiare una giusta e ragionevole latitudine in un vero e proprio arbitrio, che può avere dannosissime conseguenze.

Gli resta infine a parlare delle disposizioni riguardanti gli abusi del clero. L'oratore crede che i ministri dei culti debbano essere considerati come pubblici ufficiali, e non sottoscrivendo interamente su questo argomento alle opinioni degli onorevoli Bonghi e Toscanelli, sente però nello stesso tempo il dovere di combattere quanto ha detto l'onorevole Gallo.

Le disposizioni che riguardano gli abusi del clero hanno senza dubbio il difetto di essere oscure; l'onorevole Gallo le ha interpretate in maniera di renderle chiare, ma guai ad accettare questa interpetrazione. Allora il presente Codice conterrebbe una legge di persecuzione, alla quale si ribella l'oratore come si è ribellato l'onorevole Bovio, come qualunque altro vecchio liberale.

Se gli emendamenti che l'oratore aveva proposto in seno alla Commissione, fossero stati accolti si sarebbe evitata la calorisissima discussione, che vi è stata, su queste disposizioni, nella Camera. Dimostra in seguito come questi emendamenti toglievano tutto quanto di indeterminato vi è negli articoli e nello stesso tempo correggevano quello che indiscutibilmente vi è di antiliberale, e che in certo modo ha giustificato la nota protesta dei vescovi.

Conchiude scongiurando la Camera a respingere le dette disposizioni, che per la loro indeterminazione sarebbero fonte di persecuzioni e turberebbero la pace sociale.

Crede che il Codice nuovo così come è riuscirebbe dannoso, mentre con le opportune modificazioni, potrebbe riuscire eccellente. Spera che l'onor. Zanardelli vorrà queste modificazioni introdurvi e dichiara che qualunque sarà il voto che darà, esso sarà sempre conforme alle più profonde convinzioni della sua coscienza.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta alla Camera un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere i limiti sulla sovrimposta.

SIMEONI comincia con affermare l'opportunità della lunga discussione che si è fatta a proposito del nuovo Codice penale, giacchè spera che essa avrà dei risultati concreti che si estrinsecheranno nelle modificazioni, che senza dubbio vi vorrà introdurre l'onorevole guardasigilli.

Crede pure che essa servirà ad illuminare la magistratura quando dovrà interpretarlo ed applicarlo e cita in proposito gli esempi del Codice nostro del 1859 e del Codice belga.

Non intende come questa del Codice possa diventare questione politica: egli ha fiducia nel ministro, ma crede dover suo esporre brevemente quello che egli pensa del Codice.

Non concorda coll'onor. Spirito nel credere troppo rigorosa la pena della reclusione; nè dall'altro lato troppo mite la punizione di alcuni reati.

Pensa che ben può il Codice penale retroagire modificando anche in certi casi gli effetti di sentenze passate in giudicato. In materia penale è giusto che la legge vinca il giudicato.

Parla dell'omicidio preterintenzionale, che è punito nel Codice che si discute, diversamente che nel Codice vigente; e vi applica le sue dottrine sulla retroattività.

Crede che l'onor. Spirito abbia esagerato nel calcolare gli effetti delle disposizioni del nuovo Codice intorno alla retroattività. Lo stesso può dirsi a suo avviso per quel che riguarda le prescrizioni dell'azione penale della condanna.

Forse da tutte queste disposizioni, ne verrà un po' di maggior lavoro alla magistratura, nè può dubitarsi che essa vi si adatterà molto volentieri.

Dissente dall'onor. Spirito anche per la liberazione condizionale dei condannati; egli l'approva, e non crede che alcun pericolo possa sorgere dall'applicazione di essa a quasi tutte le categorie di delinquenti.

Domanda di continuare il suo discorso domani.

La seduta termina alle 6,40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BOLOGNA, 4, — Il secondo periodo delle grandi manovre comincerà il 29 agosto.

La grande rivista avrà luogo il 3 o 4 settembre, fra Cesena e Forlì.

TORINO, 4. — L'Imperatore e l'Imperatrice del Brasile ed il loro seguito sono arrivati alle 10,15 ant. Li attendevano alla stazione S. A. R. il principe Amedeo, il primo aiutante di campo del principe di Carignano, il Prefetto, il Sindaco, il Questore, il vice-console del Brasile ed i membri della colonia brasiliana. Il principe Amedeo entrò nel vagone delle LL. MM.

L'Imperatore viaggia adagiato sopra un letto pensile. Il suo stato è soddisfacente.

Il treno è ripartito per Aix-les-Bains alle 10,35 antimeridiane.

POTSDAM, 4. — L'Imperatore ha passato una notte eccellente e si è alzato in buone condizioni dopo un sonno confortante. Dalle 10,30 antimeridiane S. M. si trova nel parco.

BERLINO, 4. — La *Nordd. Allg. Zeitung*, riproducendo un articolo del *Grashdanin*, che critica vivamente la politica di Gortschakoff e di Ignatieff all'epoca del Congresso di Berlino, dice che tale articolo va più in là che l'articolo di *Tatischtschew*, e designa il trattato di Santo Stefano come la causa di una situazione disagiata per la Russia. Il giornale berlinese termina dicendo essere la prima volta che nella stampa russa s'incontra un giudizio il cui autore si preoccupa così poco dell'azione di Ignatieff sanzionata da Gortschakoff.

BUDAPEST, 4. — Camera dei deputati — Si approva in seconda lettura il progetto d'imposta sugli *alcools*, la cui terza lettura avrà luogo domani.

Quindi chiusura della sessione ed apertura della nuova.

BARCELLONA, 4. — Oggi ebbe luogo il banchetto offerto dalla Commissione genovese per celebrare la festa nazionale. L'Alcade bevette alla salute del Re d'Italia. Gli rispose il Sindaco, comm. Castagnola, brindando alla Regina Reggente ed al Re. Furono letti, fra gli applausi, diversi telegrammi pervenuti dal Municipio di Genova ed altri.

LONDRA, 4. — Ieri, nel parco di Cork, ebbe luogo una grande riunione pubblica, che approvò la mozione dei deputati cattolici irlandesi riguardo al Breve del Papa sul *Piano di campagna* e sul *boycottaggio*. Il sindaco di Cork presiedeva la riunione. Due stenografi governativi, protetti dalla polizia, vi assistevano.

Venne adottato il seguente ordine del giorno:

« Approviamo le risoluzioni dei membri cattolici del partito irlandese, relative al Breve del Papa. Dichiariamo rispettosamente che non possiamo riconoscere alla Santa Sede il diritto d'intervenire negli affari politici dell'Irlanda. Difendiamo e continueremo a difendere gli affittavoli che non possono ottenere dai *landlords* una equa riduzione degli affitti ed intendonsi fra essi per differire il pagamento, finchè i *landlords* rinunzino alle loro ingiuste domande. Non ci consideriamo obbligati a mantenere relazioni sociali e commerciali con uomini senza principii, che violano la giustizia e la carità, e che s'impossessarono delle terre da cui i loro disgraziati vicini furono espulsi pel non pagamento dell'affitto esorbitante. »

O' Brien, Dane e Healy parlarono, difendendo i principii nazionalisti.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 4 giugno 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	Prezzi in contanti	Corso Med.	Prezzi nominali
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	98 90	98 90	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	98 30	98 80	»
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	97 25	97 25	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	99 50	99 50	»
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	482 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	456 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	472 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	806 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	633 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	430 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	585 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	560 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	990 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1151 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	475 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	272 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	95 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	260 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	372 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	610 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	299 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 85
	Parigi	*chèques*	»	»	100 52½
3	Londra	90 g.	»	»	25 22
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 giugno
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 99 07½, 99 10 fine corr.
Az. Banca Romana 1202, 1205, fine corr.
Az. Banca Generale 671, fine corr.
Az. Banca di Roma 699, 702, 708, 710, 713, 7[illegible]6, fine corr.
Az. Soc. Romana per l'Illumin. a Gaz ([illegible]amp.) 1470, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 1920, 19[illegible], fine corr.
Az. Soc. Immobiliare [illegible], 1125, fine corr.
Az. Soc. Anon[illegible]ma Tramway Omnibus 280½, 282, 283, 284, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 2 giugno 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 718.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 96 548.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 875.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 582.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della Gazzetta Ufficiale